



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

TUTELA DELL'AMBIENTE - IGIENE URBANA - PROT.CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 del 30/06/2017

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per il corretto utilizzo dell'acqua potabile e divieto di uso improprio nel territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.78 del 16.6.2017, con il quale, a seguito dell'analisi dei report prodotti dal settore Idrologico regionale sulla situazione della risorsa idrica toscana, alla luce delle carenze pluviometriche del periodo, nonché alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza proveniente dall'Autorità Idrica Toscana, nella quale si conferma una situazione di criticità idropotabile prevedibile nella prossima stagione estiva in alcune aree della regione, si dichiara lo stato di emergenza esteso a tutto il territorio regionale fino al 30.10.2017, ai sensi dell'art.2 delle Lgge Regionale 5.6.2012 n.24 " Norme per la gestione delle crisi idropotabili. Modifiche alla L.R.69/2011 e alla L.R. 91/1998" derivante dalla situazione idrica in atto.

TENUTO conto che, con il suddetto D.P.G.R , è stata istituita ai sensi dell'art.7 della citata LR n.24/2012, la cabina regionale di regia nella quale dovrà essere predisposto il piano straordinario di emergenza contenente, tra le altre cose, le indicazioni da fornire ai Sindaci per l'emanazione di Ordinanze ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.L n.267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO comunque necessario disporre nell'immediato misure per la razionalizzazione del consumo e per il corretto utilizzo dell'acqua potabile, finalizzate ad ottimizzare l'uso della risorsa idrica, limitandone o vietandone alcuni utilizzi;

VISTA la nota di A.I.T, pervenuta in data 21.06.2017, pec n.14182 con cui i Comuni sono invitati ad adottare provvedimenti di divieto degli usi non essenziali dell'acqua del pubblico acquedotto;

VISTA la nota di Acque S.p.A. acquisita agli atti al prot. n. 14311 del 23.06.2017 di comunicazione della situazione relativa all'approvvigionamento idrico, con la quale si evidenzia che, nel caso dovesse protrarsi l'attuale situazione caratterizzata da scarse precipitazioni e alte temperature, che stanno incidendo significativamente sui livelli di consumo della risorsa, potrebbero determinarsi possibili criticità nell'erogazione della risorsa

idrica, e con la quale, pertanto, ai fini di prevenire tali situazioni di criticità viene chiesto ai Comuni del territorio gestito l'adozione di apposite ordinanze per la limitazione degli usi impropri e il contrasto degli sprechi di acqua potabile;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (art. 9) vieta permanentemente per tutte le tipologie di utenza i seguenti usi impropri di acqua potabile:

- o il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica [...], le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- o il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva;
- o l'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;
- o l'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;
- o l'irrigazione connessa con un'attività produttiva;
- o l'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008);
- o le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;

CONSIDERATO che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;

RITENUTO pertanto necessario disporre nell'immediato misure per limitare ulteriormente gli utilizzi di acqua del pubblico acquedotto, vietandone l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idropotabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione e il lavaggio degli autoveicoli e motoveicoli, ai sensi dell'art. 9, lett. h), del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, al fine di favorire il risparmio e l'utilizzo razionale della risorsa idrica e contrastarne gli sprechi;

VISTE le risultanze dell'istruttoria di cui alla nota dell'U.O. Tutela dell'Ambiente del 29.06.2017, dalle quali risulta che si rende necessario procedere all'emissione di apposita Ordinanza per la limitazione degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile nel territorio comunale;

RITENUTO quindi opportuno adottare le suddette misure preventive necessarie per contenere i consumi idrici ed evitare l'uso improprio della risorsa idrica;

VISTI:

- o il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza;
- o il D.P.G.R. 26 maggio 2008, n. 29/R, regolamento recante disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;
- o la L.R. 5.6.2012 n.24 " Norme per la gestione delle crisi idropotabili";
- o l'art. 9 lett. h) del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- o la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- o la L.R. 28.12.2011, n. 69 e s.m.i;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo n. 10 del Regolamento dei controlli interni dal Responsabile del Servizio in data 29.06.2017 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ORDINA

1. Con effetto immediato e fino alla cessazione del periodo di criticità, comunicata tramite espressa revoca dell'Ordinanza stessa, il **divieto di utilizzo di acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idropotabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione ed il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.**
2. Sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1 le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e il gestore del servizio idrico, ivi compreso l'uso da parte dell'Ente comunale per il mantenimento di parchi e giardini nonché per i servizi di Igiene Urbana.

INVITA

Tutti gli utenti del servizio idrico ad un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto al fine di evitare inutili sprechi ed abusi in genere.

A V V E R T E che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 25,00 e Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

D I S P O N E la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, e la diffusione a mezzo stampa.

D I S P O N E che l' U.O. Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

D I S P O N E inoltre l'invio della presente Ordinanza all' Azienda USL Toscana Centro, all'Autorità Idrica Toscana e ad Acque Spa gestore del SII.

P R E C I S A, ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta), o ricorso di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 nei termini di legge.

Il Sindaco
F.to GIULIA DEIDDA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/93)